

Verbale di accordo

Bologna, 29 settembre 2016

tra

ANCEBOLOGNA - Collegio Costruttori Edili

e

FILLEA – CGIL della città metropolitana di Bologna

FILCA – CISL della città metropolitana di Bologna

FeNEAL – UIL della città metropolitana di Bologna

Si conviene quanto segue

PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI EDILI NEL TERRITORIO DI BOLOGNA

1. LA STRUTTURA PRODUTTIVA DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI E GLI EFFETTI DELLA CRISI SULLE IMPRESE

• LA STRUTTURA PRODUTTIVA

In Italia, il tessuto produttivo industriale del **settore delle costruzioni** conta **549.846 imprese**, pari al **12,5% del totale dei settori industriali e dei servizi**, e occupa circa **1,4 milioni di addetti**. Sul complesso delle imprese, l'industria in senso stretto incide per il 9,8%, mentre il settore del commercio, trasporti e alberghi e altri servizi hanno quote rispettivamente pari al 36,4% e al 41,3%.

Confrontando il numero di imprese in base al numero di addetti, emerge una struttura del sistema produttivo italiano caratterizzata da una generalizzata ed elevata frammentazione, con un numero medio di 3,7 addetti per impresa. **Per le costruzioni la dimensione media è addirittura inferiore (2,6 addetti per impresa)**, con il **96,2% delle imprese con meno di 10 addetti**.

Nelle costruzioni, il 60% delle imprese, pari a circa 330mila, risulta avere un solo addetto, mentre nella fascia **2-9 addetti si concentra il 36,2% delle imprese del settore** (completano il quadro la classe dimensionali 10-49 addetti e quella con più di 50 addetti, che rappresentano, rispettivamente, il 3,6% e lo 0,2% del totale).

Bologna riproduce fedelmente queste proporzioni su una platea di circa 14.000 imprese iscritte ai Codici ATECO a cui ci si riferisce.

• LA RIDUZIONE DEL NUMERO DI IMPRESE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI.

Con riferimento al calo del numero di imprese, nel periodo 2008 – 2013, il settore delle costruzioni mostra una fuoriuscita dal sistema di quasi 80.000 imprese, che corrisponde ad un calo in termini percentuali del 12,7%. I dati ISTAT riferiti all'anno 2014 indicano una diminuzione ulteriore di **circa 14.000 imprese**. In sintesi, in 6 anni sono uscite dal sistema 94.000 imprese.

In un contesto generale di crisi settoriale, la significativa contrazione del numero di imprese con più di un addetto appare particolarmente preoccupante, in quanto testimonia la perdita di molte delle realtà imprenditoriali più strutturate e dotate di un know-how specifico e consolidato nel tempo.

Alla flessione del numero delle imprese nel settore si continua ad associare una progressiva riduzione della dimensione media d'impresa, che passa dai 3 addetti per impresa nel 2008 ai 2,6 nel 2013.

Il calo nel numero di imprese di costruzioni nel periodo 2008-2013 è generalizzato a tutto il territorio nazionale, con tassi di flessione che oscillano tra il 4,9% della Puglia e il 18,2% della Toscana.

Questi dati sono riproducibili a livello territoriale bolognese e dimostrano una dinamica economica ed imprenditoriale sulla quale le parti sociali territoriali debbono sviluppare la propria iniziativa.

Sintetizziamo di seguito le dinamiche economiche sul piano nazionale e locale che hanno completamente ridefinito l'assetto produttivo del settore a Bologna e nel Paese:

- **lavori pubblici: calo del 55% in 4 anni (2011-2015).** Per i lavori pubblici la flessione è in atto dal 2005 e nell'arco degli ultimi quattro anni (2011-2015) gli investimenti risultano diminuiti del 55%. Sono gli effetti perversi di un Patto di Stabilità nel quale sono state inserite anche le spese per gli investimenti in infrastrutture degli Enti locali anche se hanno disponibilità di risorse e di finanziamento bancario.

Sul piano locale permane la rarefazione del mercato, c'è stata un'interpretazione troppo rigorosa del Patto di Stabilità che ha portato la Città Metropolitana di Bologna ad un calo di 2/3 dei lavori banditi negli ultimi anni, da una media di 300 milioni di euro/anno si è passati ad una media di 100 milioni di euro/anno;

in 4 anni (2011-2015) si sono persi 60 miliardi di euro di investimenti. A livello nazionale il settore ha perso 600.000 posti di lavoro diretti e 400.000 considerando l'indotto. A livello locale il settore ha perso 11.000 posti di lavoro diretti e 20.000 considerando l'indotto.

Le imprese per reggere un mercato "conto terzi pubblico e privato" così ridimensionato hanno dovuto ridurre la loro capacità produttiva e le parti sociali hanno gestito questo imponente processo di riorganizzazione promuovendo il massimo ricorso agli ammortizzatori sociali prima di procedere agli inevitabili provvedimenti di risoluzione dei rapporti di lavoro;

- **realizzazione di nuove abitazioni/edifici: si è perso il 60% degli investimenti.** A soffrire di più il comparto delle nuove abitazioni che, nei quattro anni considerati (2011-2015), che ha perso il 60% degli investimenti. A mitigare questo effetto di riduzione degli investimenti c'è il risultato degli investimenti nel recupero abitativo, che sono aumentati dello 0,4%. La riqualificazione degli immobili esistenti ha giocato un ruolo importante, grazie anche alle agevolazioni fiscali (36% e 55%) previste per tali interventi, che hanno influito in maniera positiva sulla tenuta dei livelli di attività. Gli investimenti privati in costruzioni non residenziali registrano una riduzione dei livelli produttivi pari al 70% nonostante alcuni importanti investimenti industriali che si sono sviluppati nel territorio, purtroppo attraverso imprese provenienti da altri territori.

Queste dinamiche economiche e di mercato hanno sostanzialmente ridimensionato l'assetto produttivo delle imprese cd "in conto proprio" che tradizionalmente gestivano in proprio la produzione di edifici ed immobili che immettevano direttamente sul mercato.

2. L'EDILIZIA NELL'ECONOMIA DELLA PROVINCIA. UN NUOVO MODELLO DI MERCATO, DI IMPRESA, DI RELAZIONI INDUSTRIALI

I settori economici legati all'edilizia pesano sul PIL provinciale per circa il 15%.

In Italia, il settore effettua acquisti di beni e servizi dall'88% dei settori economici - 31 settori su 36 sono fornitori delle costruzioni - rivolgendosi quasi esclusivamente alla produzione interna.

Rilevanti anche gli effetti moltiplicativi innescati dalle costruzioni: una domanda aggiunta di un miliardo di euro nel settore genera una ricaduta complessiva nell'intero sistema economico di oltre 3 miliardi e mezzo di euro e quasi sedicimila nuovi posti di lavoro.

Senza la ripresa dell'edilizia non può riprendersi l'intera economia del territorio.

Per continuare a svolgere questo formidabile ruolo di volano, le costruzioni devono essere messe in condizione di affrontare un mercato profondamente cambiato nelle logiche interne e nei moventi che spingono la domanda dei cittadini.

2

base dell'esperienza paritetica positiva già maturata in materia di formazione professionale e sicurezza del settore edile attraverso IIPLE / CPTO.

Le Parti, perciò, concordano di procedere a proporre intese funzionali con le parti amministratrici delle altre casse edili operanti sul territorio bolognese, al fine di promuovere, nell'immediato, sinergie fra casse edili e, nel medio breve periodo, un percorso di unificazione delle predette casse edili da conseguire in tempi compatibili con l'andamento del settore e, comunque, non superiore ad 1 anno, coerentemente con le intese già sottoscritte dalle parti firmatarie. La tempistica indicata per l'unificazione / fusione potrà essere adattata alle esigenze delle diverse parti contrattuali coinvolte.

Le Parti convengono pertanto di avviare un tavolo di confronto con le organizzazioni del territorio di Bologna della cooperazione e dell'artigianato finalizzato a definire intese interassociative, nelle quali concordare modi e tempi per il raggiungimento degli obiettivi sopra delineati.

Con riferimento agli indirizzi di attuazione nel territorio regionale del protocollo nazionale 1 luglio 2014 sugli enti bilaterali, le parti firmatarie convengono che la molteplicità delle condizioni di operatività degli enti paritetici, in parte gestiti in maniera interassociativa, in parte inseriti in contesti concorrenziali con analoghi enti di altri sistemi contrattuali, impongano la promozione di enti bilaterali interassociativi di livello provinciale o interprovinciale/regionale e, nel breve periodo, l'avvio di percorsi di sinergie per la condivisione di specifici servizi fra le casse edili, le scuole edili / CPT dei diversi territori.

Le parti firmatarie proporranno forme di sinergie sui seguenti temi:

- a) Sistemi informatici
- b) Rapporti con gli istituti di credito
- c) Servizi ricorrenti: telefonia, connettività dati (internet), energia elettrica, manutenzione e hosting siti casse edili, servizi postali
- d) Revisione contabile
- e) Coordinamento della gestione del personale.
- f) Gestione rilascio del DURC
- g) Gestione trasferta regionale

La sinergie realizzate a livello territoriale sui temi esposti potranno essere estese a livello interprovinciale e regionale sulla base di intese che vengano definite dal livello competente.


• **FORMAZIONE PROFESSIONALE E SICUREZZA – IIPLE /CPTO.**

Le parti riconoscono che l'informazione, la formazione e l'addestramento in materia di sicurezza e prevenzione infortuni, rivestono carattere prioritario nell'ambito delle politiche attive del lavoro e risultano essere fattori strategici indispensabili per il raggiungimento del comune e fondamentale obiettivo di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ribadiscono, quindi, la centralità del momento formativo quale strumento idoneo a concorrere, fattivamente, al conseguimento di una corretta applicazione delle normative antinfortunistiche, di un puntuale utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nonché di una adeguata e concreta cultura della sicurezza.

Le parti ritengono adeguato ed ottimale l'assetto organizzativo che vede il CPTO integrato all'interno dell'IIPLE.

Le Parti si impegnano a promuovere le seguenti attività e linee di intervento dell'IIPLE / CPTO:

- a) Corsi e seminari in materia di efficientamento energetico.
- b) Corsi e seminari in materia di antisismica.
- c) Digitalizzazione del cantiere attraverso il lancio ed il consolidamento della BAB (Bim-Accademy-Bologna).



Una nuova domanda che oggi non può prescindere dalla sostenibilità ambientale ed economica del prodotto edile e da una funzionalità e vivibilità direttamente proporzionali alle esigenze di benessere, sicurezza e qualità della vita dei cittadini.

Rispondere a questa richiesta impone un cambiamento radicale del modello di business del settore e, insieme, un profondo cambiamento nell'organizzazione della filiera produttiva che deve trovare una sua ricomposizione e sintesi nel cantiere.

Deve affermarsi un nuovo modello d'impresa più competente, più professionale, più strutturato ma, soprattutto, inserito in "reti di imprese" specializzate e coordinate in modo continuativo e stabile tra di loro, con una spiccata propensione alla ricerca ed all'innovazione dei prodotti e dei servizi da fornire alle committenze nello sviluppo dell'intero processo produttivo dalla progettazione all'esecuzione e gestione/manutenzione del sistema infrastrutture/edifici/impianti.

La prima grande sfida che ci chiama a rivedere i paradigmi organizzativi e produttivi del settore è il progetto "Industria 4.0", che mira ad introdurre e sperimentare sistemi tecnologici innovativi, anche basati sulla digitalizzazione e l'informatizzazione, in tutti i processi produttivi, anche in quelli dell'edilizia e dello sviluppo del territorio.

Anche la nuova urbanistica, più attenta all'esistente ed alla rigenerazione urbana, deve contribuire ad affermare questo nuovo modello di impresa nel settore edile/immobiliare fortemente dipendente dai modelli di pianificazione che debbono essere sempre più innovativi, anche attraverso l'innovazione digitale e l'informatizzazione, per essere condivisi con tutti gli operatori della filiera edile/immobiliare che intervengono a valle della pianificazione.

- **NUOVE RELAZIONI INDUSTRIALI: IL CONTRATTO DI CANTIERE.**

Nel cantiere si deve ricomporre la frammentazione che caratterizza il settore e, nel cantiere si debbono realizzare le sintesi e le collaborazioni fra le imprese sul piano della legalità, della regolarità contrattuale, della sicurezza del lavoro.

Nel cantiere dobbiamo regolare e gestire meglio la co-presenza di numerosi soggetti imprenditoriali nella loro veste di fornitori di componenti da porre in opera, di esecutori di lavorazioni specialistiche o parziali.

Da queste valutazioni emerge la necessità di operare per condividere il **"contratto di cantiere"**.

Le parti sociali territoriali sono pronte a sperimentare "Il contratto di cantiere", per prevedere norme di relazione fra diversi operatori che operano nel cantiere e buone prassi condivise finalizzate a promuovere il rispetto delle regole contrattuali, di sicurezza e di processo/prodotto attinenti alle diverse lavorazioni presenti nel cantiere.

In sintesi una regia complessiva nel singolo cantiere che deve vedere le imprese di costruzioni, con l'assistenza di ANCEBOLOGNA e delle altre Associazioni imprenditoriali di riferimento, i lavoratori, con l'assistenza delle rappresentanze sindacali territoriali, mettere in piedi uno strumento contrattuale adattato al singolo cantiere che garantisca tutti e che eviti al cantiere la tentazione di imboccare le strade che portano alle disapplicazioni contrattuali, al mancato rispetto della legislazione sul lavoro e la sicurezza e delle buone pratiche operative e produttive.

Il contratto di cantiere costituisce anche una forma di garanzia per il committente sulla corretta gestione del cantiere e del prodotto risultante dalla sua attività.

Le parti sociali territoriali di Bologna condividono tale impostazione e si dichiarano fin d'ora pronte a sperimentarla nei cantieri pubblici e privati di importo superiore ai 5 milioni di euro anche nell'ambito delle linee guida che potranno essere definite dalle parti sociali nazionali.

PROTOCOLLO D'INTESA SULLA CONTRATTAZIONE, SULLE PROSPETTIVE DEGLI ENTI BILATERALI E LA REGOLARITA' DEL LAVORO EDILE NEL TERRITORIO DI BOLOGNA

- **COORDINAMENTO CONTRATTUALE E CASSE EDILI.**

Le Parti, per quanto di propria competenza, si impegnano a promuovere l'armonizzazione ed il coordinamento delle disposizioni fra i diversi sistemi contrattuali dell'edilizia in vigore nel territorio di Bologna e a favorire la collaborazione e l'integrazione fra le casse edili promosse e amministrare dalle diverse parti in attuazione dei rispettivi contratti, sulla

Si auspica una sensibile riduzione del cuneo contributivo/fiscale che consenta alle imprese di competere nel mercato in condizioni economicamente sostenibili e ai lavoratori di incrementare il potere di acquisto delle loro retribuzioni.

Si ritiene indispensabile che tutte le risorse dello Stato, disponibili per interventi sul lavoro, siano indirizzate a tale obiettivo.

Le parti, attraverso la premialità contributiva riservata alle imprese regolari radicate nel territorio, svilupperanno interventi volti a ridurre il costo del lavoro per gli operai dell'edilizia nella contribuzione alla Cassa Mutua Edile ed incentiveranno, attraverso il sistema degli Enti Paritetici, la riqualificazione professionale dei lavoratori licenziati o collocati in cassa integrazione ordinaria o straordinaria in ragione della crisi.

Le parti si impegnano anche a favorire l'attuazione sperimentale denominata "staffetta generazionale" finalizzata a favorire l'affiancamento di lavoratori "maturi" che abbiano i requisiti pensionistici nell'arco dei successivi 36 mesi con giovani inoccupati o disoccupati di età compresa fra i 18 ed i 32 anni, anche in attuazione di quanto previsto dalle deliberazioni regionali in materia.

La "staffetta generazionale" riguarderà prioritariamente i giovani che hanno frequentato il corso per la "qualifica professionale regionale triennale di operatore edile" presso l'IIPLE Bologna.

- **BANCA ORE/MODIFICA TEMPORANEA DELL'ORARIO DI LAVORO**

Le parti concordano di promuovere il ricorso a livello aziendale/di "cantiere significativo" della banca delle ore/modifica temporanea dell'orario di lavoro con l'obiettivo di migliorare la flessibilità della durata temporale della prestazione lavorativa nel corso dell'anno, potendola meglio tarare sui picchi ed i cali di produzione, consentendo al lavoratore di usufruire di un numero maggiore di permessi qualora ne dovesse avere necessità.

Essa consiste nella creazione di un "conto ore individuale" di ogni lavoratore, in cui confluiranno, per un massimo di 80 ore in ragione d'anno (12 mesi), le ore prestate eccedenti il normale orario settimanale di lavoro. Esse pertanto non verranno retribuite nel mese di prestazione, ma verranno accantonate per poi essere utilizzate sia come permessi aggiuntivi a richiesta del lavoratore, sia come ore compensative per coprire eventuali cali di lavoro nel corso dell'anno, con priorità rispetto al ricorso alla cassa integrazione guadagni. Le ore accumulate ed eventualmente non godute, saranno liquidate alla cessazione del rapporto di lavoro o, comunque, entro un tempo predefinito da concordare (es. 12 mesi).

In occasione delle prestazioni aggiuntive si darà corso al riconoscimento della sola maggiorazione dovuta per prestazioni straordinarie, mentre sarà accantonata la retribuzione relativa alle ore di lavoro eccedenti l'orario normale.

Si propone di introdurre la banca ore/modifica temporanea dell'orario di lavoro come facoltativa, limitandosi all'elaborazione di un regolamento dell'istituto che le aziende/cantieri significativi potranno, se interessate, decidere di adottare, anche in alternativa alla riduzione dell'orario di lavoro nei mesi invernali già prevista (anch'essa in modo facoltativo) dal contratto integrativo provinciale vigente, subordinatamente alla sottoscrizione di un accordo che veda la partecipazione delle RSU e delle parti sociali a livello provinciale.

- **APPALTI E SUBAPPALTI**

Le parti concordano di adoperarsi per favorire il pieno rispetto e la puntuale applicazione delle norme contrattuali e di legge sulle prestazioni lavorative, con particolare riferimento alla disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti.

A tal fine le imprese che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione dei contratti dell'edilizia, intendano affidare lavori in appalto o in subappalto, si impegnano allo scrupoloso rispetto della disciplina di cui all'art. 14 del CCNL edilizia - industria, nonché alla verifica dell'iscrizione dei subappaltatori, se

- d) Corsi e seminari in materia di sicurezza sul lavoro, confermando il progetto delle visite di cantiere, su richiesta delle imprese, con le modalità e alle condizioni di cui all'allegato C del contratto integrativo provinciale 26 settembre 2013.
- e) Percorsi formativi per ragazzi con obbligo scolastico (leFP) e progetti sul Post Diploma e sull'IFTS (Istruzione Formazione Tecnica Superiore).
- f) Attuazione del blen.it (Borsa Lavoro Edile Nazionale) per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni.
- g) Continuare la partecipazione a bandi europei con l'obiettivo di sviluppare nuove attività formative in collaborazione con altre realtà formative italiane ed europee.

Le Parti si impegnano a mantenere l'equilibrio economico, patrimoniale, e gestionale di IIPLE / CPTO valutando la possibilità di collaborazioni con realtà operanti nei territori limitrofi.

• **TRASPARENZA, LEGALITÀ, SICUREZZA SUL LAVORO. SELEZIONE IMPRESE DA PARTE DI COMMITTENTI PUBBLICI E PRIVATI. FAR CRESCERE UN MERCATO ATTENTO ALLE IMPRESE DEL TERRITORIO**

Le parti si impegnano a svolgere ogni opportuno intervento, anche di concerto, presso le stazioni appaltanti pubbliche, affinché in fase di selezione, affidamento, esecuzione degli appalti, vengano sempre perseguiti gli obiettivi della massima trasparenza, della legalità, della sicurezza sul lavoro, della congruità dei prezzi e della manodopera impiegata e della qualità delle opere da realizzare.

Le parti concordano sulla necessità di sensibilizzare le stazioni appaltanti pubbliche e la committenza privata, affinché svolgano nelle varie fasi degli appalti, efficaci azioni di controllo sulle imprese esecutrici dei lavori, mirate a verificare la correttezza retributiva, previdenziale, assicurativa, attraverso la richiesta del DURC e la verifica dell'incidenza della manodopera, il rispetto dell'applicazione del contratto dell'edilizia (laddove le lavorazioni siano coincidenti con quelle previste dal contratto, secondo quanto contenuto nella Nota del Ministero del Lavoro n. 14775 del 26 luglio 2016), l'iscrizione alla Cassa Edile, l'adozione di ogni misura di sicurezza prescritta dalle vigenti normative ed il rispetto degli adempimenti riguardanti l'affidamento di fasi lavorative in subappalto.

Le parti convengono sull'opportunità di richiamare l'attenzione delle Stazioni Appaltanti Pubbliche sull'esigenza che, in fase di aggiudicazione, vengano privilegiati sistemi "responsabili" di scelta del contraente, con particolare riferimento a quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, contribuendo a limitare o ad escludere del tutto il ricorso al sistema del "massimo ribasso" che produce effetti distorsivi sul tessuto economico ed imprenditoriale del territorio a danno delle imprese qualificate e strutturate, dei tempi e della qualità delle opere realizzate.

Le parti convengono sull'opportunità che, per lavori pubblici d'importo previsto dalla legislazione vigente, le Stazioni Appaltanti invitino, senza bando e con procedura negoziata, prioritariamente le imprese edili del territorio di Bologna in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione dei lavori, al fine di salvaguardare le imprese del territorio e le loro professionalità.

• **VALORIZZAZIONE DEL LAVORO SUBORDINATO IN EDILIZIA**

Le parti ritengono che la valorizzazione del lavoro dipendente nell'impresa debba diventare un obiettivo da realizzare attraverso il rilancio della produttività ed il sostegno a forme contrattuali caratterizzate da stabilità.

Le parti ritengono, nell'attuale contesto, insufficienti gli interventi legislativi volti ad incentivare gli incrementi occupazionali attraverso le nuove assunzioni di giovani lavoratori, essendo il loro effetto limitato all'incremento dei rapporti di lavoro irrealizzabile vista la scarsità della domanda di lavoro. Tali provvedimenti non creano nuovi posti di lavoro e non aiutano le aziende in difficoltà a salvaguardare le professionalità presenti al proprio interno.

Si ritengono utili, al contrario, gli sgravi contributivi e fiscali collegati alla c.d. retribuzione di produttività.

dovuta in base all'articolo citato, alla Cassa Mutua Edile.

• **CRISI AZIENDALI, MONITORAGGIO DEL MERCATO PER GRANDI E MEDIE OPERE**

Ciascuna delle parti potrà promuovere appositi incontri per esaminare singole realtà produttive, con riferimento ad interventi che attengono ad opere di particolare rilievo e/o all'esame situazioni di crisi aziendale.

Le parti si danno reciprocamente atto di voler privilegiare il ricorso agli ammortizzatori sociali conservativi, se compatibili con le singole situazioni contingenti, nella gestione delle crisi aziendali, come strumento utile a salvaguardare le professionalità presenti nelle aziende della provincia.

Le parti si impegnano ad un monitoraggio costante delle gare bandite, aggiudicate ed in corso di esecuzione nella provincia di Bologna con particolare riferimento ad opere pubbliche di grandi (il cui importo di aggiudicazione sia pari o superiore a cinquanta milioni di euro) e medie (il cui importo di aggiudicazione sia pari o superiore a quindici milioni di euro) dimensioni.

Art. 1

Protocollo anticrisi - Interventi formativi e prestazioni casse edili a favore dei lavoratori sospesi o espulsi dal ciclo produttivo


Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, intendono rinnovare gli accordi attuativi del 30 luglio e del 18 dicembre 2009 del Protocollo d'Intesa della filiera edile della Provincia di Bologna, finalizzato a concordare azioni per contrastare la crisi.

Per le annualità 2016 - 2017:

1. con riferimento ai lavoratori di cui al punto b) dell'art. 1 dell'accordo 30 luglio 2009 e s.m.i., il rinnovo opererà per i soli lavoratori che abbiano cessato il proprio rapporto di lavoro o contratto entro 180 giorni dalla domanda di iscrizione ai corsi;
2. relativamente all'art. 4 dell'accordo 30 luglio 2009 e s.m.i., la prestazione a carico della Cassa Edile a titolo di rimborso spese forfettario per la frequenza ai corsi, sarà attiva fino al 31 dicembre 2017 e, relativamente ai lavoratori disoccupati, spetterà qualora abbiano cessato il proprio rapporto di lavoro da non oltre 180 giorni dalla domanda di iscrizione ai corsi. Le prestazioni di cui al presente punto sono finanziate dal FANS – Fondo Attuazione Nuovi Servizi, nel limite massimo di 80 ore di corso per lavoratore per ogni anno di validità del rinnovo (2016-2017);
3. le prestazioni extracontrattuali Cassa Edile, di cui agli artt. 2 e 3 dell'accordo 30 luglio 2009 e s.m.i. a favore dei lavoratori che si trovano in stato di disoccupazione e che beneficiano degli interventi formativi, spetteranno fino al 31 dicembre 2017, purché la data di presentazione della domanda della prestazione sia compresa fra il 1 giugno 2016 ed il 31 dicembre 2017.

Le risorse necessarie ad erogare le prestazioni extracontrattuali Cassa Mutua Edile di cui al presente articolo saranno attinte dal FANS - Fondo Attuazione Nuovi Servizi.

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31.12.2016 al fine di verificare l'andamento degli interventi formativi e le prestazioni relative all'anno 2016, per la programmazione degli interventi dell'annualità 2017.



Articolo 2

NORMA PREMIALE CASSA EDILE

L'art. 4 dell'accordo di cui all'allegato E al contratto integrativo 26 settembre 2013 è sostituito dal seguente:
<<

Art. 4

Disposizioni finali

Gli effetti del presente accordo si produrranno sugli anni edili 2012 – 2013, 2013 – 2104, 2014 – 2015, 2015 – 2016, 2016 – 2017.

Gli oneri derivanti alla Cassa Mutua Edile dall'applicazione del presente accordo verranno imputati al Fondo Attuazione Nuovi Servizi (FANS).

>>

I rimborsi relativi al secondo semestre dell'anno edile 2014 – 2015, non oggetto della proroga disposta con accordo del 3 giugno 2015, verranno erogati entro il 31 dicembre 2016.

Articolo 3

L'art. 5 del contratto integrativo provinciale 26 settembre 2013 e s.m.i. è sostituito dal seguente:

PREMIO DI PRESENZA PER GLI OPERAI E GLI IMPIEGATI

Con decorrenza dal periodo di paga successivo a quello di sottoscrizione del contratto integrativo provinciale, il premio di presenza orario per gli operai, sarà pari a:

- per gli operai di produzione: Euro 0,36 orarie per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata;
- per custodi, guardiani, portinai, uscieri ed inservienti (art. 6 lett. b) c.c.n.l. 1 luglio 2014 e successivi aggiornamenti): Euro 0,32 orarie per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata;
- per custodi, guardiani, portinai con alloggio (art. 6 lett. c) c.c.n.l. 1 luglio 2014 e successivi aggiornamenti): Euro 0,29 orarie per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata.


Il premio di presenza per gli impiegati, che con decorrenza dal periodo di paga successivo a quello di sottoscrizione del contratto integrativo provinciale le imprese erogheranno per ciascuna delle 12 mensilità di effettivo lavoro, sarà pari ad Euro 38,00.

Il premio di presenza mensile degli impiegati verrà ridotto, fino a suo esaurimento, di 1/26 del suo ammontare per ogni giornata di assenza, a qualsiasi titolo, dal lavoro. Si procederà alla medesima decurtazione anche per quelle giornate, parzialmente lavorate, in cui le ore di assenza siano pari o superiori a quelle lavorate.

Gli eventuali trattamenti in essere a titolo di premio presenza saranno assorbiti fino a concorrenza del trattamento economico disciplinato nel presente articolo, fatti salvi quelli riconosciuti da accordi collettivi per i medesimi titoli.

Nel caso di rapporto di lavoro degli impiegati a part-time di tipo orizzontale, il premio di presenza verrà riproporzionato in base all'orario settimanale prestato.

Il premio del presente articolo sarà computato ai soli fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva di preavviso, esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura del medesimo.



Articolo 4

L'art. 7 del contratto integrativo provinciale 26 settembre 2013 e s.m.i. è sostituito dal seguente.

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

L'elemento variabile della retribuzione (di seguito anche E.V.R.) ha natura di premio variabile che tiene conto, ai fini della sua misura e corresponsione, dell'andamento congiunturale del settore correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.

A. Verifica dell'andamento congiunturale del settore

L'E.V.R. sarà correlato, ai fini della sua erogazione, all'andamento degli indicatori indicati, unitamente al loro valore ponderale e alla percentuale di tolleranza, nella tabella che segue.

Indicatore	Peso ponderale
a) Numero lavoratori iscritti alla Cassa Mutua Edile	30%
b) Monte salari denunciato in Cassa Mutua Edile	20%
c) Ore complessivamente denunciate in Cassa Mutua Edile	30%
d) Rapporto fra ore effettivamente lavorate e complessivamente denunciate alla Cassa Mutua Edile	20%

Nella valutazione dell'indicatore sub d), il relativo coefficiente verrà considerato con troncamento alla quarta cifra decimale.

Gli indicatori saranno valutati dalle parti firmatarie entro il 31 gennaio di ogni anno di corresponsione dell'E.V.R.. Gli esiti della valutazione determineranno l'erogazione dell'E.V.R. per il medesimo anno. In sede di prima applicazione ed in relazione all'E.V.R. da corrispondere in relazione all'anno 2015, la verifica verrà effettuata entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto integrativo.

Gli indicatori, in fase di verifica, verranno esaminati sulla base delle loro medie triennali, triennio su triennio, nell'ambito di un quadriennio complessivo.

Per gli indicatori afferenti alla Cassa Mutua Edile, verranno considerati gli anni edili (1 ottobre – 30 settembre).

Pertanto:

1. Per l'anno di maturazione 2015, verranno esaminati gli indicatori medi relativi al periodo dal 1 ottobre 2012 al 30 settembre 2015, raffrontati agli indicatori medi del periodo dal 1 ottobre 2011 al 30 settembre 2014;
2. Per l'anno di maturazione 2016, verranno esaminati gli indicatori medi relativi al periodo dal 1 ottobre 2013 al 30 settembre 2016, raffrontati agli indicatori medi del periodo dal 1 ottobre 2012 al 30 settembre 2015;
3. Per l'anno di maturazione 2017, verranno esaminati gli indicatori medi relativi al periodo dal 1 ottobre 2014 al 30 settembre 2017 raffrontati agli indicatori medi del periodo dal 1 ottobre 2013 al 30 settembre 2016.

Nell'ambito delle verifiche di cui ai commi precedenti, l'E.V.R. sarà riconosciuto qualora almeno due dei suddetti indicatori risultino positivi, o comunque invariati.

B. Misura dell'E.V.R.

La misura massima annua dell'E.V.R. (tetto) viene stabilita nei valori previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1 luglio 2014, corrispondente al 4% dei minimi mensili in vigore al 1 luglio 2014.

La misura massima annua dell'E.V.R. (tetto) di maturazione per l'anno 2015 sarà pari alla metà degli importi di cui al paragrafo precedente.

L'E.V.R. sarà pari a quanto risultante dall'applicazione dei valori percentuali relativi agli indicatori positivi alla misura massima annua di E.V.R. (tetto). Qualora la somma dei valori percentuali degli indicatori, come sopra determinati, sia inferiore a 30, l'erogazione avverrà comunque nella misura del 30% del tetto.

L'E.V.R. non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto nazionale e dal presente contratto integrativo provinciale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

C. Verifiche aziendali

Le aziende che ritengano di aver subito un andamento congiunturale più negativo rispetto a quello risultante dalle verifiche provinciali, nel mese di febbraio di ogni anno di vigenza del presente contratto integrativo, potranno procedere ad una ulteriore verifica interna, sulla base dei seguenti indicatori aziendali:

Indicatore
a) Ore complessivamente denunciate in Cassa Edile (per le imprese con dipendenti operai)
b) Volume d'affari Iva, così come risultante dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa, presentate all'amministrazione finanziaria alle scadenze di legge
c) Ore lavorate così come registrate su Libro Unico del Lavoro (per le imprese con soli dipendenti impiegati)

L'indicatore di cui alla lett. a) dovrà essere utilizzato da tutte le imprese con dipendenti operai nell'anno precedente a quello di erogazione.

L'indicatore di cui alla lett. c) dovrà essere utilizzato esclusivamente dalle imprese non rientranti nelle condizioni di cui al precedente paragrafo.

Gli indicatori, in fase di verifica, verranno esaminati sulla base delle loro medie triennali, triennio su triennio, nell'ambito di un quadriennio complessivo.

1. Per l'anno di maturazione 2015, verranno esaminati i valori medi relativi:

- Per l'indicatore di cui alla lett. a): al periodo dal 1 ottobre 2012 al 30 settembre 2015, raffrontato al valore medio del periodo dal 1 ottobre 2011 al 30 settembre 2014;
- Per l'indicatore di cui alla lett. b): alle denunce presentate negli anni 2013, 2014 e 2015, raffrontato al valore medio risultante dalle denunce presentate negli anni 2012, 2013 e 2014;
- Per l'indicatore di cui alla lett. c): al periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, raffrontato al valore medio del periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014.

2. Per l'anno di maturazione 2016, verranno esaminati i valori medi relativi:

- a. Per l'indicatore di cui alla lett. a): al periodo dal 1 ottobre 2013 al 30 settembre 2016, raffrontato al valore medio del periodo dal 1 ottobre 2012 al 30 settembre 2015;
 - b. Per l'indicatore di cui alla lett. b): alle denunce presentate negli anni 2014, 2015 e 2016, raffrontato al valore medio risultante dalle denunce presentate negli anni 2013, 2014 e 2015;
 - c. Per l'indicatore di cui alla lett. c): al periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, raffrontato al valore medio del periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.
3. Per l'anno di maturazione 2017, verranno esaminati i valori medi relativi:
- a. Per l'indicatore di cui alla lett. a): al periodo dal 1 ottobre 2014 al 30 settembre 2017, raffrontato al valore medio del periodo dal 1 ottobre 2013 al 30 settembre 2016;
 - b. Per l'indicatore di cui alla lett. b): alle denunce presentate negli anni 2015, 2016 e 2017, raffrontato al valore medio risultante dalle denunce presentate negli anni 2014, 2015 e 2016;
 - c. Per l'indicatore di cui alla lett. c): al periodo dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, raffrontato al valore medio del periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.

In base alle verifiche aziendali, l'E.V.R. sarà erogato nelle seguenti misure:

- a) Nel caso di entrambi gli indicatori pari o positivi: nella misura prevista a livello provinciale
- b) Nel caso di un solo indicatore pari o positivo: nella misura pari al 30% del tetto massimo definito a livello provinciale, più il 50% della eventuale differenza fra quanto stabilito a livello provinciale ed il 30% del tetto medesimo.
- c) Nel caso di nessun indicatore pari o positivo, l'azienda non procederà all'erogazione dell'E.V.R.

Nel caso delle lett. b) e c) l'impresa sarà tenuta a presentare alla Cassa Mutua Edile, alle R.S.U., se costituite, e alle parti firmatarie del presente contratto integrativo provinciale, una dichiarazione redatta secondo lo schema che verrà successivamente concordato fra le parti, con esposizione dei valori degli indicatori oggetto di verifica.

Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, le R.S.U. e/o le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto integrativo provinciale potranno richiedere un confronto con l'impresa per la verifica congiunta dell'autodichiarazione inviata da quest'ultima. La verifica congiunta si svolgerà esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale Iva dell'impresa e, nel caso di impresa con dipendenti operai, dell'attestazione, che in tale fase la Cassa Mutua Edile rilascerà all'impresa stessa, relativa alla corrispondenza fra le ore dichiarate e quelle effettivamente denunciate da quest'ultima. Per le imprese con soli dipendenti impiegati, la verifica della dichiarazione potrà avvenire con riferimento al LUL.

La verifica dovrà concludersi entro i successivi 10 giorni e, nel caso di imprese associate o aderenti ad ANCEBOLOGNA – Collegio Costruttori Edili o comunque iscritte alla Cassa Mutua Edile, la stessa potrà avvenire con l'assistenza tecnica di un funzionario dell'Associazione.

In caso di mancato invio della dichiarazione entro il mese di marzo, o entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto integrativo provinciale limitatamente all'erogazione per il 2015, nonché nel caso di rinuncia dell'impresa alla verifica congiunta, l'impresa erogherà l'E.V.R. nella misura stabilita a livello provinciale.

D. Erogazione dell'E.V.R.

L'E.V.R., se dovuto, sarà erogato, in quote mensili di pari importo:

1. Maturazione 2015: nei mesi da gennaio a marzo del 2017 per i lavoratori in forza al 1 gennaio 2017.
2. Maturazione 2016: nei mesi da aprile a dicembre del 2017 per i lavoratori in forza al 1 aprile del 2017.
3. Maturazione 2017: nei mesi da aprile e dicembre del 2018 per i lavoratori in forza al 1 aprile del 2018.

Esso sarà proporzionalmente ridotto di quote mensili per quei lavoratori che non possono vantare 12 mesi di effettivo lavoro nell'anno di maturazione. Ai fini del presente articolo si considerano di effettivo lavoro, o comunque assimilate, le frazioni di mese superiori ai 15 giorni di presenza al lavoro, anche per parte della giornata, nonché, in ogni caso, ogni periodo in cui il lavoratore abbia percepito una retribuzione a carico del datore di lavoro.

L'E.V.R. sarà inoltre riproporzionato, sulla base dell'orario svolto, per i lavoratori a tempo parziale.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel periodo da aprile a dicembre (o nel periodo da gennaio a marzo per l'erogazione di competenza del 2015), le quote di E.V.R. non ancora erogate saranno pagate unitamente alle competenze di fine rapporto in un'unica soluzione.

E. Altre disposizioni

Le imprese di nuova costituzione, nonché quelle provenienti da altre province limitatamente ai lavoratori assunti in loco per i quali si applica il presente contratto integrativo, per il primo anno di attività nella provincia di Bologna dovranno erogare l'E.V.R. nella misura stabilita a livello provinciale. Successivamente, ai fini della verifica aziendale di cui al capitolo C, e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

La presente regolamentazione vale per i dipendenti operai ed impiegati a cui si applica il presente contratto integrativo provinciale, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa.

Le Parti, qualora dovessero intervenire modifiche alla disciplina dell'E.V.R. stabilite dal livello nazionale finalizzate all'ottenimento di vantaggi fiscali a favore dei lavoratori, oppure contributivi in favore di lavoratori e imprese, si riservano la facoltà di modificare la regolamentazione di cui al presente articolo anche antecedentemente alla scadenza del contratto integrativo provinciale.

Articolo 5

L'Allegato I del contratto integrativo provinciale 26 settembre 2013 e s.m.i. è sostituito dal seguente:

Misure per favorire la produttività del lavoro dipendente e l'innovazione digitale del settore edile

Le Parti concordano che le attuali condizioni del mercato dell'edilizia nella nostra realtà territoriale richiedono l'individuazione di nuovi istituti contrattuali e modalità organizzative e gestionali del lavoro che favoriscano la condivisione di obiettivi comuni fra lavoratori e datori di lavoro e fra i diversi protagonisti della filiera edile (committenti, progettisti, imprese esecutrici, imprese specialistiche) per la crescita della competitività aziendale e per rafforzare la presenza nel mercato.

Le Parti auspicano che le rispettive organizzazioni nazionali possano avviare un processo di revisione della retribuzione di produttività del lavoro dipendente delle imprese strutturate in un quadro di obiettivi condivisi di carattere economico e produttivo, ciò al fine di invertire l'attuale tendenza che vede il mercato privilegiare le imprese non strutturate in termini di organizzazione e occupazione, a danno di quelle strutturate che ricorrono al lavoro dipendente.

Le Parti ritengono che gli obiettivi di cui sopra possano essere raggiunti attraverso l'ulteriore riduzione del cuneo contributivo e fiscale in relazione a specifici elementi della retribuzione collegati alla produttività e alla qualità del lavoro subordinato, la cui attuazione, nel nostro settore, dovrà avvenire nell'ambito della contrattazione territoriale di secondo livello, tenendo conto delle peculiarità del tessuto produttivo del territorio e delle dimensioni e delle capacità produttive delle singole imprese.

Le Parti concordano sulla necessità di valorizzare la retribuzione di produttività come elemento caratterizzante del secondo livello contrattuale territoriale. Alla luce dell'evoluzione della normativa di riferimento collegata alle agevolazioni fiscali nei confronti dei lavoratori, si conviene di esaminare l'opportunità di introdurre, su richiesta delle imprese interessate, premi di produttività di livello aziendale entro un quadro di regole definite a livello territoriale che

12

stabiliscano le condizioni di attribuzione del premio medesimo sulla base di meccanismi obiettivamente verificabili e compatibili con l'agevolazione fiscale citata.

Le Parti promuoveranno l'innovazione organizzativa, gestionale e produttiva del settore attraverso l'uso di prodotti e procedure costruttive di qualità e il ricorso a modalità produttive improntate all'innovazione tecnologica e digitale.

Articolo 6

DISPOSIZIONI PER IL PASSAGGIO DALL'A.P.E. AL F.N.A.P.E.

Con decorrenza dai versamenti dei contributi Cassa Edile relativi al mese di ottobre 2014, il "contributo A.P.E. Ordinaria" di cui all'art. 13 numero 2 del contratto integrativo provinciale, assume la denominazione di "contributo F.N.A.P.E.", in attuazione degli accordi nazionali in materia.

L'aliquota contributiva F.N.A.P.E. è pari al 3,50%.

Per gli anni edili 2015-2016 e 2016-2017, è a carico del datore di lavoro l'aliquota del 2,80%, riferita alla base imponibile di cui all'art 13, numero 2, del contratto integrativo provinciale. Il contributo a carico del datore di lavoro è elevato al 5,15% per le imprese che denuncino un monte ore inferiore a quello contrattuale

Gli effetti del passaggio dall'A.P.E. al F.N.A.P.E. rispetto all'operatività della Cassa Mutua Edile, nonché gli adempimenti operativi collegati, saranno regolati da specifici accordi attuativi coerenti con gli accordi nazionali.


Articolo 7

L'art. 26 del contratto integrativo provinciale 26 settembre 2013 e s.m.i. è sostituito dal seguente

ACCORDI QUADRO PER I GRANDI CANTIERI

Le parti convengono sulla opportunità che per i cantieri di opere pubbliche, anche in concessione, relativi a lavori di importo superiore a 10 milioni di Euro, le parti firmatarie del presente accordo e le imprese aggiudicatrici definiscano un accordo quadro prima dell'apertura del cantiere. Saranno oggetto di tale accordo le problematiche relative alla sicurezza, al controllo degli accessi ai cantieri, alle condizioni e all'ambiente di lavoro, nonché i particolari disagi di lavoro, di trasporto e di trasporto in galleria, le modalità di alloggiamento degli operai dell'impresa aggiudicataria e delle imprese subappaltatrici e la formazione erogata dall'IIPLE eventualmente necessaria alle maestranze impegnate nell'opera. Tali accordi potranno riguardare anche le grandi opere già aggiudicate ed avviate.

L'accordo quadro di cui al presente articolo potrà intervenire anche in attuazione degli accordi ex art. 113 del c.c.n.l. 19 aprile 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla concertazione per le grandi opere.



Articolo 8

L'art. 4 del contratto integrativo provinciale 26 settembre 2013 e s.m.i. è sostituito dal seguente:

PASTO GIORNALIERO

Le imprese provvederanno affinché i dipendenti operai e impiegati che intendano usufruirne, possano consumare nei luoghi di lavoro o nelle immediate vicinanze un pasto al giorno.

La composizione ed il costo complessivo del pasto sono predeterminati tra la direzione dell'impresa e la rappresentanza sindacale aziendale entro i limiti della normalità. Con decorrenza dal 1 ottobre 2013, l'impresa concorrerà al pagamento del costo complessivo del pasto giornaliero, pari ad Euro 5,87, con un contributo pari a quattro quinti del costo stesso, con un massimo di Euro 4,70 per ciascun pasto consumato. Il lavoratore che usufruisce del servizio concorrerà al suddetto pagamento con un contributo equivalente ad un quinto del costo del pasto.

Dal 1 gennaio 2017, fermo restando il valore complessivo del pasto giornaliero, il contributo a carico del datore di lavoro sarà pari all'85%, corrispondente ad euro 4,99.

Dal 1 gennaio 2018, fermo restando il valore complessivo del pasto giornaliero, il contributo a carico del datore di lavoro sarà pari all'90%, corrispondente ad euro 5,28.

Qualora il lavoro giornaliero sia inferiore alle 4 ore non spetta il pasto.

Restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese.

Ai fini del computo del pasto sugli istituti contrattuali di cui all'accordo interconfederale 20 aprile 1956 verranno considerati utili gli importi stabiliti per la provincia di Bologna dal Decreto Ministeriale 28 maggio 1982 per le prestazioni in natura agli effetti dei contributi previdenziali.

Qualora non possano realizzarsi le condizioni per l'attuazione del pasto giornaliero verranno concordate in sede aziendale modalità per una prestazione alternativa.

Decorrenza e durata. Disposizioni finali. Verifiche previsioni contrattuali.


Il contratto provinciale integrativo del contratto collettivo nazionale 1 luglio 2014 non potrà essere rinnovato prima del 31 dicembre 2017, fatte salve diverse determinazioni che potranno essere assunte a livello nazionale dalle parti sociali.

Sono in ogni caso fatte salve le diverse decorrenze e durate stabilite nei singoli articoli del presente accordo.

Le parti del contratto integrativo provinciale 26 settembre 2013 non modificate dal presente accordo si intendono qui recepite e confermate.


Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, le Parti elaboreranno e sottoscriveranno il testo coordinato del contratto provinciale integrativo del contratto nazionale 1 luglio 2014.

Letto, confermato e sottoscritto in Bologna, 29 settembre 2016




The image shows a collection of approximately 15 handwritten signatures in black ink, arranged in a loose grid. The signatures vary in style, from simple loops to more complex, stylized marks. They are positioned below the text of the agreement, indicating the formal approval and signing of the document by the respective parties.


ANCEBOLOGNA - Collegio Costruttori Edili




FILLEA - CGIL della città metropolitana di Bologna



FILCA - CISL della città metropolitana di Bologna



FeNEAL - UIL della città metropolitana di Bologna



Dichiarazione a verbale di ANCEBOLOGNA – Collegio Costruttori Edili

La delegazione trattante di ANCEBOLOGNA – Collegio Costruttori Edili ritiene necessario aggiornare le disposizioni contrattuali in essere sulla base del mutato quadro economico e dell'evoluzione degli assetti organizzativi dei collegi e sezioni edili afferenti al sistema ANCE.

Per questo motivo, propone alle controparti sindacali di omogeneizzare le disposizioni afferenti ai temi di seguito elencati con quanto previsto nei territori limitrofi, con particolare riferimento alle province di Modena e Ferrara, con cui ANCEBOLOGNA ha avviato un percorso di sinergia associativa e di possibile fusione. Chiederà pertanto l'attivazione di un tavolo di confronto con le controparti sindacali per affrontare i temi della trasferta (diaria, rimborsi spese, pasto in regime di trasferta, indennità collegate), della malattia, del pasto giornaliero (con particolare riferimento alle prestazioni sostitutive del pasto e al loro valore economico), della produttività del lavoro.

Le eventuali modifiche agli accordi in essere, finalizzate soprattutto a favorire la competitività delle imprese e la loro capacità di acquisire lavori anche al di fuori del territorio della provincia, non dovranno comportare, nel complesso, compressione dei diritti e delle retribuzioni dei lavoratori rispetto alla situazione attuale, né aggravii di costi a carico dei datori di lavoro.

ANCEBOLOGNA - Collegio Costruttori Edili

